



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione
Lombardia



POR 2014-2020 FESR / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

**Azione - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi**

LINEA R&S PER AGGREGAZIONI

Quesiti e Risposte (FAQ)

2 febbraio 2017

INDICE

1. REQUISITI SOGGETTIVI.....	2
2. SPESE AMMISSIBILI	2
3. INTERVENTO FINANZIARIO.....	3
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA FASE	4
5. ISTRUTTORIA DELLA SECONDA FASE DELLA DOMANDA	5
6. GARANZIE.....	5
7. FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE E ADEMPIMENTI EX ART. 17 DEL BANDO	7

1. REQUISITI SOGGETTIVI

1.1 A che tipologia di soggetto richiedente corrispondono gli IRCCS privati, indipendentemente dalla specifica forma giuridica?

Gli IRCCS privati, se rientrano nella definizione di cui al Reg. UE 651/2014, possono partecipare in qualità di Organismi di ricerca privati, indipendente dallo status giuridico in cui sono stati costituiti. Il bando, infatti, si limita a fornire una definizione dei soli Organismi di ricerca pubblici (in cui include anche gli IRCCS) all'art. 29 (Definizione) comma 1 lett. t) nell'ambito di una definizione generale di "Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" riportata alla lettera s).

1.2 A che soggetti corrispondono, tra i soggetti non ammissibili, i soggetti le cui attività sono relative alla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato UE?

Vengono intesi i soggetti che svolgano qualsiasi attività di trattamento di un prodotto agricolo di cui all'Allegato I del Trattato UE, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo.

1.3 Un Organismo di ricerca può svolgere il ruolo di capofila del Partenariato?

Sì. L'art. 7 (Accordo di Collaborazione) - comma 2 del bando stabilisce che il ruolo di capofila può essere svolto da qualsiasi Partner.

1.4 Sono previsti limiti al numero di domande di partecipazione che un Organismo di ricerca può presentare a valere sul bando in oggetto?

No. L'art. 3.1 (Partenariato) - comma 3 del bando prevede limiti di partecipazione esclusivamente per le PMI: ciascuna PMI può partecipare come partner a massimo due Progetti di R&S. Al contrario, non sono previsti limiti né per gli Organismi di Ricerca né per le Grandi Imprese.

2. SPESE AMMISSIBILI

2.1 E' possibile rendicontare le spese di personale utilizzando una quantificazione diversa rispetto a quella del costo standard di cui alla DGR n. 4664/2015?

No. Il bando prevede all'art. 6 (Spese ammissibili) comma 5 che "Con riferimento alle spese di personale di cui al precedente comma 2 lett. a), la rendicontazione di cui al successivo articolo 18 ("Modalità di erogazione e rendicontazione") avverrà tramite costi unitari standard, conformemente a quanto previsto all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvati con D.G.R. n.4664 del 23 dicembre 2015". **Non sono previste altre modalità di rendicontazione delle spese di personale.**

2.2 Quale costo standard previsti nella DGR X/4664 devono essere utilizzati per la quantificazione e rendicontazione delle spese di personale?

Con riferimento ai costi standard unitari per le spese di personale **deve essere utilizzato il costo per tipologia di beneficiario:**

Costo standard orario (euro) per tipologia di beneficiario	
Imprese	30,58
Organismi di ricerca	35,47

e non il costo standard unico pari a 31,35.

3. INTERVENTO FINANZIARIO

3.1 Come si conciliano le percentuali di distribuzione delle spese ammissibili tra Partner di cui all'art. 3.1 (Partenariato) - comma 2 del bando con le percentuali indicate all'art. 9 (Caratteristiche ed Entità dell'Intervento Finanziario) e quelle relative all'erogazione di cui all'art. 18.1 (Erogazione e rendicontazione della Prima Tranche)?

Di seguito alcuni esempi chiarificatori:

ESEMPIO 1

	Spese ammissibili (art. 3.1 comma 2)		% Intervento Finanziario (art. 9 comma 1)		Importo Intervento Finanziario			Anticipazione	
	Distribuzione tra Partner	Importo per Partner	Finanziamento tasso zero	Contributo a fondo perduto	Finanziamento tasso zero	Contributo a fondo perduto	Tot I.F.	%	€
PMI 1	40%	€ 600.000,00	60%	10%	€ 360.000,00	€ 60.000,00	€ 420.000,00	60%	€ 252.000,00
PMI 2	20%	€ 300.000,00	60%	10%	€ 180.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00	60%	€ 126.000,00
OdR	40%	€ 600.000,00	n.p.	40%		€ 240.000,00	€ 240.000,00	40%	€ 96.000,00
Tot (Partenariato)	100%	€ 1.500.000,00					€ 870.000,00		€ 474.000,00

ESEMPIO 2

	Spese ammissibili (art. 3.1 comma 2)		% Intervento Finanziario (art. 9 comma 1)		Importo Intervento Finanziario			Anticipazione	
	Distribuzione tra Partner	Importo per Partner	Finanziamento tasso zero	Contributo a fondo perduto	Finanziamento tasso zero	Contributo a fondo perduto	Tot I.F.	%	€
PMI 1	30%	€ 900.000,00	60%	10%	€ 540.000,00	€ 90.000,00	€ 630.000,00	60%	€ 378.000,00
PMI 2	30%	€ 900.000,00	60%	10%	€ 540.000,00	€ 90.000,00	€ 630.000,00	60%	€ 378.000,00
OdR	15%	€ 450.000,00	n.p.	40%		€ 180.000,00	€ 180.000,00	40%	€ 72.000,00
GI	25%	€ 750.000,00	50%	10%	€ 375.000,00	€ 75.000,00	€ 450.000,00	60%	€ 270.000,00
Tot (Partenariato)	100%	€ 3.000.000,00					€ 1.890.000,00		€ 1.098.000,00

3.2 Che cosa si intende per progetto presentato e ammesso nell'ambito del Programma Horizon 2020 e correlato con il progetto di R&S presentato nell'ambito del bando Linea R&S per Aggregazioni necessaria per usufruire della maggiorazione di cui all'art. 9 (Caratteristiche ed Entità dell'Intervento Finanziario) comma 2?

La correlazione tra un progetto europeo (Horizon 2020) e il Progetto di R&S di cui al bando in oggetto deve configurarsi come una correlazione di merito, quale ad esempio n progetto di R&S articolato in più fasi, una delle quali finanziata da Regione Lombardia e una delle altre finanziata dalla UE. L'eventuale correlazione sarà verificata da esperti tecnici.

Si precisa inoltre che con riferimento a "progetto europeo valutato dai servizi della Commissione europea come ammesso", si conferma che il progetto europeo valido ai fini della maggiorazione debba essere un progetto ammesso dalla UE ma non finanziato per esaurimento delle risorse. In tal caso il proponente o beneficiario dovrà allegare la documentazione comprovante l'ammissione oltre a quanto indicato in bando (ad eccezione del Grant Agreement). Si ribadisce, tuttavia, che occorre che siano due progetti differenti seppur correlati. La correlazione (e quindi la maggiorazione) non verrà ritenuta valida se sul bando regionale verrà presentato lo stesso progetto ammesso dalla UE ma non finanziato per mancanza di risorse.

3.3 Come si concilia la percentuale di Intervento Finanziario concesso previsto all'art. 9 comma 1 del bando con l'intensità di aiuto espressa in ESL di cui all'art. 9 comma 4 del bando?

Ai fini della determinazione dell'Intervento Finanziario concedibile a livello di singolo Partner occorre applicare le percentuali indicate nella tabella di cui all'art. 9 comma 1 del bando (salvo possibilità per una PMI di usufruire delle maggiorazioni previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo). Ad esempio:

	Spese ammissibili		% Intervento			Importo Intervento Finanziario		
	Distribuzione tra Partner	Importo per Partner	Finanziamento tasso zero	Contributo a fondo perduto	Maggiorazione	Finanziamento tasso zero	Contributo a fondo perduto	Tot I.F.
PMI 1	40%	€ 600.000,00	60%	10%	-	€ 360.000,00	€ 60.000,00	€ 420.000,00
PMI 2	20%	€ 300.000,00	60%	10%	5%	€ 180.000,00	€ 45.000,00	€ 225.000,00
OdR	40%	€ 600.000,00	n.p.	40%	-		€ 240.000,00	€ 240.000,00
Tot (Partenariato)	100%	€ 1.500.000,00						€ 885.000,00

La percentuale pari al 40% di cui all'art. 9 comma 4 si riferisce all'intensità di aiuto massima consentita per l'iniziativa in oggetto, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL).

L'ESL costituisce la definizione europea di intensità di aiuto (diversa dalla copertura finanziaria delle spese) che nel caso dell'agevolazione in oggetto è data dal differenziale attualizzato tra il piano di ammortamento agevolato (tasso zero) e il piano di ammortamento a tasso di riferimento CE (fornito dalla Commissione europea per il periodo vigente). L'ESL viene determinato considerando un piano di ammortamento di massimo 6 anni e 2 anni di preammortamento come indicato in bando.

Conformemente a quanto indicato nella comunicazione della Commissione Europea sull'impiego del tasso di riferimento (Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)), l'ESL è collegata al rating dell'impresa (nel nostro caso al credit scoring).

3.4 Le imprese possono chiedere, a titolo di Intervento Finanziario, solo la quota di contributo a fondo perduto senza richiedere la quota di finanziamento agevolato?

No. L'intervento Finanziario si compone obbligatoriamente della quota di finanziamento agevolato e della quota di contributo a fondo perduto come indicato all'art. 9 commi 1-2-3-4 del bando.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA FASE


4.1 Come funziona la profilazione e l'adesione al bando degli Organismi di ricerca pubblici che hanno un'unica P.IVA/C.F. e presentano una molteplicità di dipartimenti/istituti potenzialmente proponenti al bando?

Al fine della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, **gli Organismi di Ricerca Pubblici** (definiti all'art. 29 "Definizioni" lett. t) del Bando dovranno:

1. **registrarsi** sul Sistema Informativo SiAge **per ottenere il rilascio delle credenziali** di accesso al Sistema stesso;
2. **creare un profilo** (fase di profilazione) dell'Organismo di Ricerca pubblico: operazione che deve essere effettuata dal **Legale Rappresentante** dell'Organismo di Ricerca, o un Soggetto Delegato a nome del Legale Rappresentante), **nel quale viene definito l'Utente che opererà con quello stesso profilo e** potrà operare a livello di bando inserendo/modificando una o più domande di adesione al bando. L'operazione deve essere ripetuta ogni volta che si deve creare un nuovo profilo Utente.

Il **Manuale** per la **compilazione** del "**Modulo di profilazione per gli Organismi di Ricerca Pubblici**" allegato fornisce il dettaglio puntuale dei singoli passaggi per l'effettuazione dell'operazione.

3. **inserire le informazioni relative al Dipartimento/Istituto che partecipa in qualità di Partner al Progetto di R&S direttamente all'interno della Domanda di agevolazione**, sezione "Raggruppamento proponenti" inserendo le informazioni di seguito rappresentate:



The image shows a screenshot of a web form titled "Dipartimento/Istituto" in green text. Below the title, there are four required fields, each marked with an asterisk (*):

- Denominazione ***: A text input field.
- Provincia ***: A dropdown menu with the text "- seleziona -" and a downward arrow.
- CAP ***: A text input field.
- Indirizzo ***: A text input field.

Si ricorda, inoltre, **che tutta la documentazione da allegare deve essere firmata esclusivamente da Legale Rappresentante dell'Organismo di Ricerca.**

5. ISTRUTTORIA DELLA SECONDA FASE DELLA DOMANDA

5.1 In base a quale documentazione viene effettuata l'istruttoria economico-finanziaria di cui all'art. 16 (Istruttoria della Seconda Fase della Domanda) - comma 4?

Il secondo paragrafo del comma 4 del bando precisa che l'istruttoria di merito economico-finanziaria viene effettuata *"sulla base della documentazione presentata e/o disponibile al momento della domanda di partecipazione alla Prima Fase di Domanda di cui al precedente articolo 13 ("Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla Prima Fase di Domanda")"* determinando così il *"credit scoring di ciascun Partner impresa e del Partenariato sulla base della metodologia di credit scoring di cui all'Allegato B del presente Bando."*

Pertanto, il Soggetto gestore non procederà ad acquisire bilanci (o dichiarazioni fiscali) aggiornati tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria.

6. GARANZIE

6.1 Che cosa significa il fatto che un Partner impresa sia ammesso a Intervento Finanziario subordinatamente al rilascio di una fidejussione personale, rilasciata da banche, pari al 100% del valore del finanziamento agevolato, così come previsto all'art. 10 "Garanzie" del Bando?

Innanzitutto si ricorda che le imprese beneficiano di un Intervento Finanziario definito come *"agevolazione complessiva concessa in attuazione del presente Bando, composta, nel caso di impresa da una quota a titolo finanziamento agevolato e di una quota a titolo di contributo a fondo"*

perduto, nel caso di organismo di ricerca composta interamente da un contributo a fondo perduto,” (art. 29 “Definizioni” comma 1 lett. q).)

In particolare, l’art. 9 “Caratteristiche ed Entità dell’Intervento Finanziario” precisa che l’Intervento Finanziario concesso copre solo una percentuale indicata e riportata nella seguente tabella delle spese ammissibili e ammesse di competenza dell’impresa.

Modalità di concessione dell’Intervento Finanziario	PMI	Grande Impresa
Quota a titolo di contributo a fondo perduto (in % pro-quota delle spese ammissibili)	10%	10%
Quota a titolo di finanziamento agevolato (in % pro-quota delle spese ammissibili)	60%	50%
Fino ad una copertura totale delle spese ammissibili pari a:	70%	60%

I commi del medesimo articolo prevedono maggiorazioni ulteriori (sotto forma di contributo a fondo perduto) nel caso si verifichino gli eventi ivi riportati.

Per quanto riguarda la garanzia di cui al succitato articolo 10, il valore di riferimento è dato dalla componente di Intervento Finanziario sotto forma di finanziamento agevolato, come di seguito esemplificato.

	Spese ammissibili (art. 3.1 comma 2)		% Intervento Finanziario (art. 9 comma 1)		Importo Intervento Finanziario			Fidejussione a copertura del finanziamento	
	Distribuzione tra Partner	Importo per Partner	Finanziamento tasso zero	Contributo a fondo perduto	Finanziamento tasso zero	Contributo a fondo perduto	Tot I.F.	Requisito	Importo fidejussione
PMI 1	40%	€ 600.000,00	60%	10%	€ 360.000,00	€ 60.000,00	€ 420.000,00	pari al 100% del finanziamento agevolato	€ 360.000,00
PMI 2	20%	€ 300.000,00	60%	10%	€ 180.000,00	€ 30.000,00	€ 210.000,00	senza fidejussione	-
OdR	40%	€ 600.000,00	n.p.	40%		€ 240.000,00	€ 240.000,00	non applicabile	-
Tot (Partenariato)	100%	€ 1.500.000,00					€ 870.000,00		

6.2 Quali sono le tipologie di fidejussioni richieste a garanzia della quota di finanziamento agevolato a valere sull’Intervento Finanziario concesso ai beneficiari imprese?

Tutto quanto afferisce alle garanzie è precisato all’art. 10 “Garanzie” del Bando. In particolare, il quadro cauzionale viene determinato sulla base del credit scoring della singola impresa nelle seguenti casistiche:

Punteggio Credit Scoring del singolo Partner impresa	Quadro cauzionale
>=13	Ammissibile senza garanzia fidejussoria
>=10; <13	Ammissibile con fidejussione personale, rilasciata da banche o da

	intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB¹ , pari al 50% del valore del finanziamento agevolato concesso comprensivo dei relativi interessi
<10	Ammissibile con fidejussione personale, rilasciata da banche , pari al valore del finanziamento agevolato concesso comprensivo dei relativi interessi

L'aggettivo "personale" si riferisce al fatto che in merito alle tipologie di garanzie, le fidejussioni appartengono alla categoria delle garanzie personali. Il contraente è l'impresa e non i soci. In ogni caso, l'art. 10 sopracitato precisa chiaramente che nel caso di:

- a) Fidejussioni a copertura del 50% della quota di finanziamento agevolato a valere sull'Intervento Finanziario, la fidejussione deve essere rilasciata o da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo unico di cui all'art. 106 TUB;
- b) Fidejussioni a copertura del 100% del finanziamento agevolato a valere sull'Intervento Finanziario, la fidejussione deve essere rilasciata solo da una banca-

7. FASE DI CONTRATTUALIZZAZIONE E ADEMPIMENTI EX ART. 17 DEL BANDO

7.1 A favore di chi deve essere rilasciata la garanzia fidejussoria per la quota di anticipazione richiesta dagli Organismi di ricerca (OdR) privati e concessa ai sensi dell'articolo 10 ("Garanzie") comma 2 del presente Bando?

A favore di Regione Lombardia.

Dato che gli OdR beneficiano di un Intervento Finanziario esclusivamente sotto forma di contributo a fondo perduto (art. 9 "Caratteristiche ed Entità dell'Intervento Finanziario"), il quale viene erogato da Regione Lombardia (art. 18 comma 2 "Modalità di Erogazione e Rendicontazione"), la garanzia fidejussoria per la quota di anticipazione richiesta dagli Organismi di ricerca (OdR) privati deve essere rilasciata a favore di Regione Lombardia. Il format di fidejussione per la quota di anticipazione richiesta dagli OdR è stata predisposta coerentemente con tale impostazione nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. 24 maggio 2011 - n. IX/1770 ed è stata trasmessa dal Responsabile del procedimento via pec al capofila dei progetti ammessi all'intervento finanziario che presentano tra i partner anche OdR privati. Il format della fidejussione e delle dichiarazioni da sottoscrivere e caricare su siage sono altresì scaricabili dal portale di Regione Lombardia e di Finlombarda nella sezione dedicata al Bando R&S per aggregazioni.

Operativamente, nella fase degli adempimenti previsti all'art. 17 "Stipula del Contratto di Intervento Finanziario" comma 1, il capofila deve produrre su SiAge la copia della suddetta garanzia fidejussoria con riferimento al Partner OdR privato (qualora quest'ultimo intende richiedere l'anticipazione) e trasmettere l'originale della garanzia a Regione Lombardia – DG Università, Ricerca e Open Innovation, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

7.2 Gli OdR pubblici devono fornire il modulo antimafia ai fini dell'erogazione delle tranches di Intervento Finanziario di propria competenza se superiore a Euro 150.000,00?

No. L'informativa antimafia **non va richiesta**, sulla base della normativa vigente, nei seguenti casi:

- a. In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;

¹ Ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141.

- b. **Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;**
- c. **Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. N. 163/2006;**
- d. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- e. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- f. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
- g. Per i rapporti fra privati;
- h. Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n. 163/2006.

7.3 E' possibile per i beneficiari imprese estinguere anticipatamente il contratto di Intervento Finanziario per la quota di finanziamento anticipato?

Sì. Il contratto di Intervento Finanziario viene stipulato sulla base della durata (rate di ammortamento e pre-ammortamento) stabilite nel provvedimento regionale di concessione. L'impresa beneficiaria ha, tuttavia, da contratto facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento agevolato in corrispondenza della scadenza di una rata con preavviso scritto di 15 giorni. L'estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita.

L'estinzione anticipata comporta comunque il mantenimento in capo al Soggetto Beneficiario di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

7.4 Chi deve sottoscrivere le dichiarazioni da caricare nell'apposita sezione SIAGE per la stipula del contratto finanziario.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex DPR 445/2000 devono essere sottoscritte dal Legale rappresentante di ciascuna impresa e organismo di ricerca beneficiari.